

Regia Prefettura di Chieti

DIVISIONE 2

SEZIONE

SERIE 9

CATEGORIA 84

Anno 19 84 - Protocollo generale N. 1112 - Fascicolo N. 12
 " 19 77 - " " N. 21153 - " N. 20
 " 19 - " " N. - " N.
 " 19 - " " N. - " N.
 " 19 - " " N. - " N.
 " 19 - " " N. - " N.
 " 19 - " " N. - " N.

Titolo dell'Affare

Schiaro d'Abruzzo
 Acquisto di suolo per monumento ai Caduti in guerra

NUMERO DEL PROTOCOLLO GENERALE CUI SI RIFERISCE L'AFFARE		OSSERVAZIONI
19		
19		
19		
19		

4182



Chieti, 20 NOV 1934 Anno XIII - Anno

Corpo Reale del Genio Civile

Risposta al foglio

UFFICIO DI CHIETI

N.

Div.

N. 17920 di protocollo

ALLEGATI N. 5

OGGETTO:

SCHIAVI D'ABRUZZO = Transazione eredi Di Santo per vendita di suolo comunale.RACCOMANDATAALLA R. PREFETTURA DI
C H I E T I

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo a cui si risponde.

com
21.11
31550

In seguito ad informazioni assunte da un funzionario di questo Ufficio, ha avuto occasione di recarsi a Schiavi, si è potuto accertare che effettivamente le poche aree fabbricabili esistenti in quell'abitato salirono nel dopoguerra a prezzi favolosi e tale stato di cose perdurava in parte anche nel 1927 quando il Comune occupò l'area ed usufruì dell'appoggio del muro di proprietà degli eredi Di Santo per erigere il monumento ai Caduti, senza prima trattare il prezzo da corrispondere.

E' pertanto da ritenere che il prezzo di £.45 al mq. stimato dal perito del Comune, per quanto sia molto elevato rispetto al prezzo delle aree in altri centri anche più importanti di Schiavi possa ritenersi ammissibile in questo caso, perchè egual prezzo e forse più i proprietari avrebbero potuto ottenere in quel tempo con una vendita a privati, data la posizione centralissima dell'area stessa.

Il prezzo di £.80 e 90 al metro cubo applicato dal Perito nella valutazione della metà del muro, pur riferendosi ai prezzi correnti al tempo dell'occupazione è alquanto elevato, ma tenuto

/./.

conto che nel prezzo di L.4944 proposto come transazione dal Comune s'intenderebbero compresi anche gl'interessi che spetterebbero ai proprietari dall'epoca dell'occupazione - ad oggi, questo Ufficio esprime il parere che la deliberazione 27 gennaio 1934 N.19 del Sig.Podestà possa essere approvata in quanto non si potrebbero sperare condizioni più vantaggiose per il Comune qualora gli interessati promuovessero un giudizio.

Si restituisce la deliberazione con due relazioni peritali e due disegni.

L'INGEGNERE CAPO
(Umberto Ballantini)

